

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2020, n. 33-1518

**Terreni di proprietà regionale in Garessio (CN), Località Correria, facenti parte del complesso immobiliare della residenza reale di Valcasotto. Autorizzazione al rinnovo dell'affitto temporaneo sino al 30.10.2020 ad uso pascolivo (pascipascolo) a favore di privato.**

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria del complesso immobiliare della residenza reale di Valcasotto, nel Comune di Garessio (CN), costituita da due raggruppamenti funzionali denominati il Castello e la Correria e inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 25-1344 dell'8.05.2020, fra gli immobili oggetto di valorizzazione;
- il complesso ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed è stato dichiarato di interesse ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (già legge 1089/1939);
- nelle more dello svolgimento della procedura di valorizzazione, di cui agli articoli 3bis del D.L. n. 351/2001 convertito dalla legge n. 410/2001, 58, comma 6 della L. n. 133/2008 e 11bis del Regolamento regionale n. 7/2015 e s.m.i., con contratto sottoscritto in data 26.09.2019, il cui schema è stato approvato con determinazioni dirigenziale n. 637 del 25.07.2019 del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, alcuni terreni della Correria, distinti al Catasto Terreni al Foglio 1, particelle 24 (parte), 29, 30, 31 (parte), 37 (parte), 38 (parte), 44 e al Foglio 5, particelle 1, 2, 6 (parte) e 8 (parte) aventi una superficie complessiva di mq 199.920, in esito allo svolgimento di procedura di evidenza pubblica, sono stati attribuiti, nel corso del 2019, limitatamente al periodo annuale del pascolo, in affitto temporaneo a uso pascolivo (pascipascolo), a titolo oneroso, al sig. Bottero Aldo, risultato aggiudicatario nella procedura di gara, come da determinazione dirigenziale n. 352 del 12.09.2019 del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri, Usi Civici;
- l'art. 3 del citato contratto ha previsto, conformemente allo schema approvato con la richiamata determinazione dirigenziale n. 637 del 25.07.2019, nelle more dell'espletamento da parte della Regione della suddetta procedura di valorizzazione del complesso immobiliare, previa richiesta scritta dell'affittuario e previa deliberazione autorizzativa della Giunta Regionale, la possibilità di rinnovo dell'affitto stagionale al canone da determinarsi dai competenti uffici regionali;
- il sig. Bottero Aldo ha richiesto il rinnovo dell'affitto temporaneo a uso pascolivo (pascipascolo) per la stagione 2020 con nota del 28.01.2020 agli atti della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale;
- dell'avvio dell'iter procedurale per il rinnovo dell'affitto stagionale dei terreni è stata data preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo con nota prot. n. 17292 del 29.04.2020 del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale;
- l'art. 18, comma 1, della Legge regionale n. 8/1984 e s.m.i. attribuisce alla Giunta Regionale l'amministrazione dei beni regionali;

ritenuto, nelle more dello svolgimento della procedura di valorizzazione del complesso immobiliare, ai sensi dei richiamati artt. 3bis del D.L. n. 351/2001 convertito dalla legge n.

410/2001, 58, comma 6 della L. n. 133/2008 e 11bis del Regolamento regionale n. 7/2015 e s.m.i., al fine di valorizzare i beni in questione, di autorizzare il rinnovo per il 2020 dell'affitto temporaneo a uso pascolivo (pascipascolo) dei suddetti terreni a favore del soggetto aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica, per il periodo decorrente dalla sottoscrizione del contratto e sino al 30 ottobre 2020;

ritenuto di demandare alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, la sottoscrizione del contratto di affitto che sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, lett. b) della L.R. n. 8/1984 e s.m.i., e l'adozione di tutti gli atti a tal fine occorrenti;

dato atto che il canone di affitto determinato a valore di mercato dai competenti uffici regionali sarà introitato sul capitolo 30196 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 (annualità 2020);

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi,

*delibera*

- di autorizzare, il rinnovo di cui all'art. 3 dello schema contrattuale approvato con determinazione dirigenziale n. 637 del 25.07.2019 del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, per il 2020, dell'affitto temporaneo a uso pascolivo (pascipascolo), per il periodo decorrente dalla sottoscrizione del contratto e sino al 30 ottobre 2020, dei terreni sopra individuati a favore del soggetto risultato aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica come da determinazione dirigenziale n. 352 del 12.09.2019 del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri, Usi Civici;
- di demandare alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, la sottoscrizione del contratto di affitto che sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, lett. b) della L.R. n. 8/1984 e s.m.i., e l'adozione di tutti gli atti a tal fine occorrenti;
- di dare atto che il canone di affitto determinato a valore di mercato dai competenti uffici regionali sarà introitato sul capitolo 30196 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 (annualità 2020);
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)